

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 della "S.R.T. - Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti S.p.a."

– Parte Speciale B –

Reati societari e tributari

Sommario

Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)	1
Le tipologie dei reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del Decreto)	6
Aree di attività a rischio	8
Destinatari della Parte Speciale B	10
Principi generali di comportamento.....	10
Modalità di Gestione e Controllo Reati Societari	11
Modalità di Gestione e Controllo Reati Tributari.....	13

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/04/2022

Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Si riporta di seguito, una breve descrizione dei reati societari richiamati dall'art. 25-ter (*Reati societari*) del Decreto:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c., così come modificato dall'art 30, primo comma, della legge n. 262/2005), **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.) **e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori** (art. 2622 c.c., commi 1 e 3, così come modificato dall'art. 30, secondo comma, della legge n. 262/2005).

La condotta consiste in una esposizione di informazioni non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La condotta deve essere tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché coloro che secondo l'art.110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso.

Le comunicazioni devono essere dirette "ai soci o al pubblico".

Le informazioni rese o omesse devono essere tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e devono essere oggettivamente idonee a indurre in errore i destinatari della comunicazione circa tale situazione.

Le fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o l'omissione di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

A ciò si aggiunga che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In considerazione di ciò, sono state introdotte delle "soglie", al di sotto delle quali la punibilità è comunque esclusa:

- ✓ se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- ✓ in ogni caso se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Art. 2622, co.3, c.c. ABROGATO dall'Art. 12 della Legge 69/2015 (Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio).

Art. 2623 c.c. ABROGATO dall'Art. 34 della Legge 262/2005 (Legge di riforma del risparmio).

- ✓ **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione** (art. 2624 c.c.)

La fattispecie si concreta nelle false attestazioni o nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società da parte dei responsabili della revisione; la condotta è punita con l'arresto fino ad un anno, nel caso in cui non vi sia danno per i destinatari delle comunicazioni, mentre la sanzione è più grave, reclusione da uno a quattro anni, se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale agli stessi.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

E' previsto sia un dolo generico (consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari), sia un dolo specifico (condotta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto), sia l'idoneità della stessa a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società, in quanto reato proprio della società di revisione, e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 2624 c.c. ABROGATO dall'Art. 37 del D.Lgs. 39/2010 in attuazione della Dir. 2006/43/CE.

- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c., comma 2)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, o alle società di revisione; è prevista come pena la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329 e, nel caso in cui tale condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno, con la procedibilità a querela della persona offesa.

L'illecito può essere commesso solo dagli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società per il tramite della gestione dei rapporti con la Società di Revisione, con il Collegio Sindacale e con i Soci. Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della Società; tuttavia i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., nel caso in cui abbiano svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la realizzazione delle condotte previste da questo reato, di conseguenza tale reato presupposto non è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve** (art. 2627 c.c.)

La fattispecie consiste nella ripartizione degli utili o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; la condotta è punita con l'arresto fino ad un anno e la ricostruzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Trattasi di reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che soggetti attivi sono gli amministratori e che configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza attraverso l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; è prevista la procedibilità a querela della persona offesa e la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società per il tramite della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).**

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società).

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si integra attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti; la pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

Si ritiene che le condotte previste da questo siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

La fattispecie incrimina la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori; soggetti attivi del reato sono solamente i liquidatori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; la condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)**

Con l'approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, è stato introdotto nel D. Lgs. 231/01 il reato di "corruzione tra privati", modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

La nuova lettera *s-bis* dell'art.25-ter, rinviando ai "*casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.*", prevede che ai sensi del D.lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato non verrà successivamente analizzato.

- **Corruzione tra privati (art. 2635, co.3, c.c.)**

Il co. 3 dell'art. 2635, punisce con le medesime pene altresì chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

1. offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
2. sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2). In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta prevede che sia punita, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da "chiunque": è pertanto strutturato come "reato comune".

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite delle attività di preparazione delle riunioni assembleari, dello svolgimento delle assemblee.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)

La fattispecie punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite della comunicazione al pubblico delle notizie circa i fatti della sfera di attività aziendale.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza** (art. 2638 c.c., commi 1 e 2)

La norma individua due distinte ipotesi di reato. La prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, attraverso l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (comma I); la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (co. II).

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza; è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Si noti che per i reati descritti, il legislatore (art. 2639) equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società (in quanto la società non è soggetta a vigilanza di alcuna autorità specifica) e pertanto tale reato non verrà successivamente analizzato.

Le tipologie dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

La legge n. 157/2019, entrata in vigore convertendo il D.l. 124/2019 e il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, sono intervenuti sulla disciplina del D.Lgs. 231/01 ampliando il novero dei reati presupposto con l'introduzione dell'art. 25 quinquiesdecies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati:

- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- ✓ dichiarazione infedele (art. 4);
- ✓ omessa dichiarazione (art. 5);
- ✓ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- ✓ occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- ✓ indebita compensazione (art. 10-quater);
- ✓ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

In relazione ai delitti previsti dai suddetti artt. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, il comma 2-bis dell'art 25 quinquiesdecies, introdotto dal D.lgs. 14/07/2020, n. 75, prevede l'applicazione di pene pecuniarie se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il nuovo provvedimento introduce i seguenti Reati Tributari:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000)**

Commette il reato chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi passivi fittizi, a prescindere se egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'interessato dei beni. L'utilizzo di questi documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità, quindi anche per soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili. Ciò che rileva è che il soggetto nel registrare o detenere questi documenti o presentare la dichiarazione dei redditi annuale Iva (esclusa quella Irap) li utilizza con lo scopo di evadere le imposte.

L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da quattro a otto anni, chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000).

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite dell'emissione e contabilizzazione di fatture/note credito.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

· **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D.Lgs. 74/2000)**

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dall'art. 2, e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce con la reclusione da tre a otto anni chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite dell'emissione e contabilizzazione di fatture/note credito e registrazione delle scritture contabili obbligatorie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

· **Dichiarazione infedele (Art. 4, D.Lgs. 74/2000)**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA.

Tale reato è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

L'elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo specifico, richiede la coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

· **Omessa dichiarazione (Art. 5, D.Lgs. 74/2000)**

L'omessa dichiarazione è un reato, previsto dall'art. 5 D.Lgs. 74/2000, che punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni di reclusione, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenta la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'Iva, pur essendovi tenuto.

Se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

· **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D.Lgs. 74/2000)**

Tale reato consiste nell'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente. Il reato è punito con la reclusione da quattro a otto anni

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000).

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite dell'emissione di fatture o documenti falsi.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **L'occultamento o distribuzione di documenti contabili (Art. 10, D.Lgs. 74/2000)**

La condotta del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 consiste nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. A differenza della **distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo**, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'**occultamento** - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un **reato permanente** che si consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione.

Il reato è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite della tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Indebita compensazione (Art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)**

Ai fini del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, l'omesso versamento delle somme dovute riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e non si estende ai contributi previdenziali.

Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute.

Se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art. 11, D.Lgs. 74/2000)**

L'art. 11 del D.Lgs. 74/2000 introduce un'ulteriore fattispecie delittuosa, legata all'ipotesi di transazione fiscale, che punisce con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni: *"chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."*

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite dei versamenti delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Aree di attività a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminosi sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "B" del Modello, le seguenti.

AREE DI RISCHIO:

- A) **Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente:** si tratta di tutte le attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico della Società, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.

- B) Gestione dei rapporti con la Società di revisione, il Collegio sindacale ed i Soci:** si tratta dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e i Soci con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate e della corretta gestione dei documenti sui quali tali soggetti possono esercitare il controllo sulla base della normativa vigente.
- C) Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento dell'assemblea:** si tratta delle attività di preparazione e di svolgimento delle riunioni assembleari, inclusa la predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'assemblea per consentire di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione.
- D) Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni con le Autorità Pubbliche di Vigilanza:** si tratta delle attività finalizzate alla gestione di tutte le comunicazioni nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di altre autorità che svolgano attività di vigilanza sulla Società e della gestione dei rapporti con tali soggetti, per quanto concerne gli impegni di comunicazione dei dati societari disciplinati dalle norme previste per le Autorità di Vigilanza competenti.
- E) Gestione sociale: gestione dei conferimenti, utili, riserve, operazioni sul capitale:** si tratta della gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento di operazioni effettuate sul capitale sociale sia di natura ordinaria, quali ripartizioni degli utili e delle riserve, acconti sui dividendi, che di natura straordinaria quali acquisizioni, conferimenti, fusioni e scissioni.

Le attività sensibili individuate nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quiquiesdecies* (*Reati tributari*) del D. Lgs. n. 231/2001, ritenuti rilevanti per la Società, si sostanziano nelle seguenti:

- F) Gestione delle attività in materia tributaria:** i processi aziendali maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati tributari si configurano nella gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi, gestione delle attività di fatturazione dei servizi, gestione delle operazioni societarie (es. alienazione beni mobili/immobili, operazioni straordinarie).
- G) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente:** attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico della Società, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.
- H) Gestione della fiscalità aziendale:** attività relative alla gestione degli adempimenti connessi ad imposte dirette e imposte indirette, compilazione, tenuta e conservazione dei registri rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali, liquidazione e versamento delle imposte, emissione e contabilizzazione di fatture/note credito, gestione acquisti di beni e servizi, gestione delle note spese, calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi.

Destinatari della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari"). Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società, necessarie per consentire ai soci di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- assicurare la massima collaborazione con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e i Soci, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-ter e 25- quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01);
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote sociali per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dei Soci;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole attraverso il bilancio d'esercizio o comunicati stampa in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della Società.

Modalità di Gestione e Controllo Reati Societari

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo 2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'OdV.

A) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente:

Per quanto riguarda le attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico della Società, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesti da disposizioni di legge si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. gli aggiornamenti e le modifiche al piano dei conti e alle causali contabili sono preventivamente valutate dal Responsabile Ufficio Contabilità - Bilancio – Cassa (RUB) in coerenza con il piano dei conti della società;
2. il RUB ha la responsabilità di monitorare ogni trimestre l'accuratezza e le modifiche (inserimenti, modifiche, cancellazioni) effettuate al piano dei conti e alle causali contabili;
3. il RUB effettua la chiusura e la riapertura dei periodi contabili nei tempi di legge;
4. il processo di chiusura contabile è supervisionato dal RUB, attraverso l'utilizzo di una checklist di chiusura contabile, la quale riepiloga le attività necessarie nella corretta sequenza, i momenti di controllo ed assegna le responsabilità agli addetti;
5. le evidenze delle attività di verifica e controllo effettuati sono rese disponibili al RUB ed archiviate in appositi raccoglitori classificati per conto del bilancio di verifica;
6. Il Direttore Generale approva il progetto di bilancio, corredato degli effetti delle scritture di rettifica ed integrazione registrate e verificate precedentemente dal RUB;

B) Gestione dei rapporti con la Società di revisione, il Collegio sindacale ed i Soci:

Per quanto riguarda i rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e i Soci con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate e della corretta gestione dei documenti sui quali tali soggetti possono esercitare il controllo sulla base della normativa vigente si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. la responsabilità della gestione dei rapporti con la Società di Revisione, con il Collegio Sindacale e con i Soci è assegnata al RUB;

2. la gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale è supervisionata dal Direttore Generale al quale il RUB invia preventivamente tutte le richieste di informazioni ricevute dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale;
3. le richieste ricevute dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale sono rendicontate nei verbali di seduta delle adunanze;
4. l'adeguata evasione delle richieste di cui sopra è monitorata dal Direttore Generale con la collaborazione del Responsabile Ufficio Contabilità - Bilancio – Cassa (RUB) e/o, se del caso, dal Responsabile Ufficio Amministrativo (RUA);
5. le richieste di accesso alle informazioni da parte dei Soci sono inoltrate direttamente al Direttore Generale.

C) Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento dell'assemblea:

Con riferimento alle attività di preparazione e di svolgimento delle riunioni assembleari, inclusa la predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'assemblea per consentire di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione preventiva della documentazione connessa con l'ordine del giorno dell'evento societario, assicurando che la documentazione sia fornita in maniera completa, adeguata e con il necessario anticipo;
2. Il RUA supporta operativamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale nella raccolta della documentazione e nell'inoltro ai consiglieri e ai soci.

D) Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni con le Autorità Pubbliche di Vigilanza:

Per quanto concerne le attività finalizzate alla gestione di tutte le comunicazioni nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di altre autorità che svolgano attività di vigilanza sulla Società e della gestione dei rapporti con tali soggetti, per quanto concerne gli impegni di comunicazione dei dati societari disciplinati dalle norme previste per le Autorità di Vigilanza competenti si rimanda a quanto disciplinato nella Parte Speciale A.

E) Gestione sociale: gestione dei conferimenti, utili, riserve, operazioni sul capitale:

Per quanto riguarda la gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento di operazioni effettuate sul capitale sociale sia di natura ordinaria, quali ripartizioni degli utili e delle riserve, acconti sui dividendi, che di natura straordinaria quali acquisizioni, conferimenti, fusioni e scissioni si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. le attività in oggetto si articolano nelle fasi di studio dell'operazione e predisposizione della documentazione preliminare e gestione degli adempimenti e predisposizione della documentazione a supporto dell'operazione.
2. i processi e le valutazioni in oggetto sono condotti in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte (Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, RUB, RUA) nel rispetto di quanto previsto nello Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
3. le principali fasi delle attività a rischio in oggetto devono essere opportunamente documentate presso gli uffici competenti di SRT.

Modalità di Gestione e Controllo Reati Tributari

Al fine di prevenire la commissione dei **reati tributari**, tutta l'attività societaria dovrà essere imperniata su principi di trasparenza e correttezza, prevedendo - con specifico riferimento alla prevenzione del reato di "dichiarazione fraudolenta" - un adeguato sistema di controlli sulle attività che precedono la registrazione dei documenti contabili (tra cui la scelta del contraente, la conclusione del contratto e l'esecuzione dei pagamenti) ed organizzando la struttura aziendale in modo da garantire una segregazione delle funzioni societarie ed una "stratificazione" dei processi autorizzativi.

Per quanto riguarda le attività in materia di IRES e IVA, che si sostanziano nell'approvvigionamento di beni e/o servizi, gestione delle attività di fatturazione dei servizi, gestione delle operazioni societarie (es. alienazione beni mobili/immobili, operazioni straordinarie), tenuta delle scritture contabili e presentazione delle dichiarazioni (IRES, IVA, 770), delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. gli approvvigionamenti di beni e/o servizi, dietro esplicita richiesta dei Responsabili o della Direzione, vengono effettuati nel rispetto delle "Linee guida per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria", tramite il portale delle gare telematiche.
2. La fatturazione dei servizi resi viene effettuata sulla base delle tariffe deliberate dall'Assemblea e dei quantitativi rilevati dal software Anthea che gestisce i flussi di rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti, le dichiarazioni IRES e IVA vengono generate dal programma di contabilità e presentate dal consulente fiscale; il Mod. 770 è la dichiarazione presentata dalla società in qualità di sostituto di imposta, relativa ai redditi di lavoro ed ai conseguenti versamenti previdenziali e fiscali dei dipendenti e dei professionisti. Il Modello 770 viene generato dal programma delle paghe gestito da società esterna. Tutte le dichiarazioni vengono sottoscritte dal Legale Rappresentante e dalla società di revisione che ne verifica il corretto adempimento.

Nella gestione delle attività in materia tributaria, la tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente e la gestione della fiscalità aziendale, trovano applicazione i seguenti principi comportamentali:

a) il personale a qualsiasi titolo coinvolto nella gestione degli adempimenti fiscali è tenuto a:

- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli tra le attività di gestione delle contabilità aziendale e la successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, tra le attività di determinazione delle imposte, effettuazione delle scritture contabili e versamento delle imposte dovute;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni/ certificazioni e il conseguente versamento all'Agenzia delle Entrate.

b) Nello svolgimento delle suddette attività si applicano inoltre i seguenti divieti:

- emettere fatture a controparti senza previa verifica di una conferma circa l'accettazione dell'ordine ovvero della prestazione effettivamente posta in essere;
- emettere fatture per operazioni ovvero attività non effettuate, ovvero effettuate parzialmente rispetto agli accordi contrattuali stipulati con la controparte;
- effettuare pagamenti a soggetti terzi non compresi nel rapporto contrattuale intercorrente tra la Società e la controparte titolare del contratto;
- emettere pagamenti per fatture inviate alle Società senza previa verifica della presenza del bene servizio reso ovvero dell'effettiva ricezione del bene oggetto della fattura ricevuta;

- registrare a contabilità movimenti bancari, attivi o passivi, che non abbiano una corrispondenza effettiva in documentazione contabile probante l'effettiva ricezione ovvero messa in opera del servizio reso o ricevuto;
- indicare nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, avvalendosi a titolo esemplificativo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- omettere di presentare le dichiarazioni previste dalla normativa di riferimento;
- omettere il versamento delle imposte dovute;
- occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, del volume di affari o di altri elementi economico-patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte;
- porre in essere simulatamente operazioni di alienazione o altri atti fraudolenti su beni propri o altrui con la finalità di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva eventualmente attivata dall'Amministrazione Finanziaria.

Le modalità di controllo in relazione alla commissione dei reati tributari, sono articolate nelle seguenti principali fasi:

- monitoraggio della normativa fiscale e dei riflessi fiscali connessi ai principi contabili applicabili e conseguente recepimento degli aggiornamenti nei sistemi informativi a supporto del processo, ove possibile;
- interventi periodici di aggiornamento / formazione indirizzati alle Strutture Organizzative che intervengono nel processo di gestione della fiscalità;
- monitoraggio delle scadenze fiscali, in relazione sia all'invio delle dichiarazioni che all'effettuazione dei pagamenti dovuti;
- verifiche a campione dei conti di contabilità rilevanti a fini fiscali, nonché della relativa documentazione di supporto, al fine di verificarne la coerenza con le norme fiscali di riferimento per la corretta determinazione del carico fiscale;
- predisposizione, verifica e trasmissione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali (con riferimento sia alle dichiarazioni annuali / periodiche che alle dichiarazioni conseguenti alla messa in liquidazione, alle dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, alle dichiarazioni di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, etc.);
- liquidazione e versamento delle imposte.